

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti**

Art. 1984 Liberazione del debitore.

Se non vi è patto contrario, il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto .